

Comune di Castelbianco

PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014.

Nell'anno DUEMILAQUATTORDICI addì OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 20.00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta PUBBLICA ed in convocazione STRAORDINARIA i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
SCOLA VALERIO	X	
MARINO FENOCCHIO	X	
RICCI MANUELA	X	
MASSIGLIA GABRIELLA	X	
TARAMASSO ANGELO	X	
CARAFFI MAURO	X	
RICCI CLAUDIO	X	
AURAME FRANCO	X	
CATANIA ALESSANDRO		X
SCELTI MATTEO		X
TOTALE	8	2

Presiede il Sig.: Scola Valerio - Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Trevisano, Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente;

PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della L. 05.05.2009, n. 42, con il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI, nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

RICORDATO CHE il legislatore, nel corso del 2013, con i D.L. n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA, inoltre, la legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO, in particolare, che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a. viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b. viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c. sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d. sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e. è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000;

RICORDATO CHE, dal 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 380, della L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 citato, ha, altresì, istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

ATTESO CHE:

- il Fondo sarà ripartito, con D.P.C.M., entro il 30.04.2014, tenuto conto dei criteri indicati alla lett. d) del comma 380, come modificati dalla L. n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

RICORDATO CHE questo Comune non ha modificato le aliquote di base dell'imposta municipale propria e che, pertanto, sono rimaste invariate rispetto alle aliquote statali:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2013

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9	0,76%
Altri immobili	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria, per l'anno 2014, ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTI:

- a. l'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b. l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- c. l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza*

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”;*

PRESO ATTO CHE, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011) e di cui all'art. 1, comma 380, della L. n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del testo unico, di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lett. g) della L. n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, L. 23.12.1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);
- 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);
- 3) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato, in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale;

CONSIDERATO CHE dal redigendo bilancio per il corrente esercizio finanziario, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, emerge l'esigenza di reperire le risorse necessarie alla copertura finanziaria delle spese a carattere ricorrente;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 677 e 678, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 06.03.2014, n. 16 (convertito in L. n. 68/2014), il quale stabilisce:

- a. una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- b. che, per il solo anno 2014, l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;
- c. che, sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;
- d. che per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

RITENUTO, pertanto, di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota
Altri immobili (aliquota ordinaria)	1%
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Detrazione per abitazione principale	di legge

RICHIAMATO infine l'art. 13, comma 15, del D.Lgs. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ATTESO CHE:

- con decreto del Ministero dell'Interno 19.12.2013, pubblicato in G.U. n. 302 del 27.12.2013, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, per l'anno 2014, da parte degli enti locali è differito al 28.02.2014;
- con decreto del Ministero dell'Interno 13.02.2014, pubblicato in G.U. n. 43 del 21.02.2014, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, per l'anno 2014, da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30.04.2014;
- con decreto del Ministero dell'Interno 29.04.2014, pubblicato in G.U. n. 99 del 30.04.2014, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, per l'anno 2014, da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31.07.2014;
- con decreto del Ministero dell'Interno 18.07.2014, pubblicato in G.U. n. 169 del 23.07.2014, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30.09.2014;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28.02.2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno 2014, per i motivi espressi in narrativa, ai quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214, come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota
Altri immobili (aliquota ordinaria)	1%
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40%
Detrazione per abitazione principale	di legge

2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 06.03.2014 (convertito in L. n. 68/2014).
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
4. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3;
5. di dichiarare, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, della D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Claudia Merano

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo Trevisano

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Valerio Scola

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero 162

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 15.10.2014 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Lì, 15.10.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 15.10.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO
